

STATUTO

**SOL.CO. CIVITAS CONSORZIO
FRA COOPERATIVE SOCIALI
DI
SOLIDARIETA'SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMOLA BO VIA VILLA CLELIA 76
Numero REA: BO - 385816
Codice fiscale: 01768611202
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOL.CO. CIVITAS

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito, ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, con sede nel Comune di Imola (BO) il consorzio, con forma giuridica di società cooperativa, denominato **"Sol.Co. Civitas Consorzio fra cooperative sociali di solidarietà società cooperativa sociale"** o in forma abbreviata **"Sol.Co. Civitas s.c.s."**.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Il Consorzio è di ispirazione cristiana e si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana; si costituisce sui principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in particolare su quelli da cui trae ragion d'essere la cooperazione di solidarietà sociale, ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, una giusta distribuzione del guadagno, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, il rispetto dell'ambiente, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Il Consorzio, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi provinciali, regionali e nazionali, lo sviluppo dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Il consorzio inoltre al fine di favorire il perseguimento dei relativi scopi mutualistici, è impegnato a coordinare, assistere e supportare i soci nell'acquisizione di commesse e nella promozione commerciale dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il consorzio procura altresì, alle cooperative socie, alle migliori condizioni, i beni e i servizi utili allo svolgimento dell'attività delle stesse.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Allegato "A"
al n. 32373
di raccolta

Il Consorzio intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale del Circondario Imolese e diocesi di Imola, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, direttamente associando enti con finalità di solidarietà sociale e indirettamente attraverso le cooperative socie che al loro interno realizzino l'autogestione responsabile dell'impresa tramite il coinvolgimento di soci lavoratori, volontari e fruitori.

Per meglio realizzare gli scopi suddetti ed in particolare per garantire un'effettiva concertazione dell'attività delle cooperative socie e nell'ottica di una sempre maggiore integrazione operativa tra le stesse, il Consorzio, ai sensi dell'art. 2545 septies c.c., esercita, in modo paritetico, la direzione ed il coordinamento delle attività d'impresa delle cooperative socie.

Il Consorzio eserciterà le funzioni di direzione e coordinamento delle cooperative socie, per mezzo di un Amministratore Delegato.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi, pur perseguendo il mantenimento della prevalenza degli scambi mutualistici con i soci.

Il Consorzio, al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

Il Consorzio aderisce al Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale C.G.M..

Il Consorzio aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata della partecipazione di Fondosviluppo spa.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico del Consorzio, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio potrà fornire ai propri soci, alle migliori condizioni, tutti quei servizi imprenditoriali, gestionali e finanziari atti alla crescita degli associati. Esso pertanto potrà stipulare convenzioni, partecipare a gare di appalto, assumere lavori direttamente in gestione, in concessione o in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e privati, da eseguire direttamente o da assegnare ai soci, ed eventualmente a terzi, che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

In particolare il Consorzio ha come oggetto le seguenti attività:

- 1)** stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
- 2)** assumere ed esercitare la direzione generale delle cooperative aderenti, conformemente ai loro statuti, con le attribuzioni che verranno conferite, nei limiti previsti dalla legge, dai rispettivi organi amministrativi;
- 3)** realizzare servizi di supporto, di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compresi aiuti di tipo economico e di sostegno finanziario, per il miglioramento dell'efficacia operativa delle cooperati-

ve consorziate;

4) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche, competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

5) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni ecc., prodotti e servizi;

6) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

7) coordinare il rapporto con gli enti pubblici;

8) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;

9) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni e da enti locali, oltre ai finanziamenti e ai contributi disposti da Ministeri e da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

10) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposto per l'approvazione all'Assemblea;

11) svolgere attività di informazione e divulgazione della cultura e delle conoscenze attraverso la gestione di specifiche attività editoriali anche periodiche e di comunicazione attraverso le varie forme di mass-media;

12) realizzare e gestire attività di ricerca, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, atte a stimolare ed incrementare la conoscenza e la coscienza in materia di cooperazione, politiche sociali e politiche del lavoro;

13) promuovere la collaborazione e lo scambio tra i soci, con finalità di promozione umana, d'inclusione sociale, d'inserimento lavorativo dei cittadini che soffrono condizione di svantaggio; promuovere lo sviluppo di processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, promuovere infine la cultura ambientale dello sviluppo sostenibile, della difesa delle biodiversità nelle comunità locali;

14) gestire, sia direttamente sia tramite i soci, attività di formazione addestramento, informazione, connessa a tematiche ambientali realizzate anche con fondi del Fondo Sociale Europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture finalizzate allo sviluppo della cooperazione d'inserimento lavorativo, alla professionalizzazione di soggetti deboli o debolissimi sul mercato del lavoro a carattere ambientale;

15) collaborare, con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla difesa dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione d'esperienze di sviluppo che siano eque e sostenibili sotto il profilo sociale ed ecologico e sen-

sibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio nazionale la pari dignità e l'inserimento sociale e lavorativo di persone immigrate;

16) gestire scuole di ogni ordine e grado, quali Infanzia, Primaria, Secondaria;

17) per il conseguimento del proprio scopo di servizio alle cooperative, il Consorzio potrà svolgere per il tramite delle cooperative associate ovvero congiuntamente a queste servendosi di una propria struttura organizzativa, tutte le attività economiche comprese negli oggetti sociali delle stesse, che, a titolo esemplificativo possono essere:

- gestione sia diretta, sia congiunta con altre cooperative o consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa, dei lavori di cui alla D.Lgs. 163/06 come classificati dal D.P.R. 207/10 (lavori e opere pubbliche); di attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; di attività di forestazione urbana, rurale e montana; di lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, ecc. comprese le attività connesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti; all'uopo il Consorzio potrà dotarsi di apposite strutture e impianti;
- servizi di informatizzazione comprendenti rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi, soluzioni informatiche per la gestione del territorio, produzione, vendita e assistenza di software e hardware con relative consulenze, progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali, realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo, azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici;
- servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui);
- altri servizi come le pulizie, servizi cimiteriali e affini, il facchinaggio, la gestione di canili, le manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e i piccoli lavori edili;
- assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale;
- commercializzare prodotti inerenti l'ecologia, l'ambiente ed il territorio;
- fornitura di servizi di telecomunicazioni;
- regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte;
- provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, al-

la direzione lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 10 legge 381/91 e dagli artt. 90, 91, 92 e 93 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni;

- contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse assunte, prestando la dovuta assistenza ai soci;
- curare iniziative di ricerca e sviluppo; curare i sistemi di qualità afferenti alle attività;
- progettare e/o gestire servizi socio-sanitari ed educativi a favore dei cittadini e delle famiglie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 381/1991.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Il Consorzio, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito

regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi soci:

- 1)** le cooperative sociali e loro consorzi, iscritte nella sottosezione sociale

dell'albo delle cooperative a mutualità prevalente, in misura non inferiore al 70% dell'intera base sociale;

2) altre cooperative, consorzi, che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio e che in relazione a programmi o progetti definiti intendono realizzare con il consorzio stabili convergenze operative.

Non possono essere soci soggetti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dal Consorzio.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Il Consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nel Consorzio.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I rappresentanti dei soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comu-

nicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) denominazione sociale, forma giuridica, sede, oggetto sociale e data della costituzione;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) il numero dei soci;
- d) la quota che intende sottoscrivere la quale non dovrà comunque essere inferiore a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del consorzio ed i regolamenti interni;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti del presente statuto;
- g) l'impegno a sottoscrivere eventuali programmi di capitalizzazione della Cooperativa, proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea, seguendo le modalità di versamento stabilite dal regolamento interno;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione degli obblighi di cui al successivo art. 8 del presente statuto, relativi all'esercizio della funzione di direzione.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

- 1) copia dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo che ha deliberato l'adesione;
- 3) bilancio dell'ultimo esercizio;
- 4) copia della delibera del competente organo di adozione del "Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa" promosso da Federsolidarietà-Confcooperative, nel caso non sia già presente in statuto;
- 5) ogni altro documento che il Consiglio di amministrazione del consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera, con le maggioranze previste dal successivo art. 38, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio

di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Con riferimento all'esercizio della funzione di direzione e coordinamento svolta dal Consorzio, le cooperative socie sono obbligate:

a) ad informare il Consorzio con congruo preavviso, fornendo altresì la relativa documentazione, in ordine ai seguenti eventi societari:

- ammissione di nuovi soci;
- esclusione di un socio;
- nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- dimissione, cessazione e cooptazione di Consiglieri;
- modifiche dello Statuto;
- modifiche del Regolamento interno nonché adozione e/o modifiche di ulteriori Regolamenti;
- proposta di aumento del capitale sociale ed altre operazioni sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge;
- fusione/scissione/incorporazione di/in altre Società;
- progetto di bilanci preventivi;
- progetto di bilancio d'esercizio;

b) a fornire ogni altra informazione che il Consorzio, previa richiesta scritta, ritenga utile acquisire. L'informazione dovrà essere fornita tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'arrivo della richiesta;

c) ad istituire la funzione di direzione generale, conformemente ai rispettivi statuti, e a nominare il Consorzio quale soggetto cui la medesima viene affidata.

Al Consorzio, quale titolare della funzione di direzione generale e con le limitazioni di cui appresso, dovrà essere attribuito, mediante procura, il potere di compiere ogni atto di amministrazione e gestione rientrante nell'oggetto sociale della cooperativa socia in funzione del perseguimento degli scopi sociali enunciati in statuto, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'elaborazione del Business Plan annuale, da sottoporre ad approvazione dell'organo Amministrativo di ciascuna cooperativa;
- gli atti inerenti l'attività sindacale;
- la gestione del personale, ivi incluse le assunzioni, i licenziamenti e gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- la gestione di ogni atto relativo alla *compliance* aziendale e al sistema della qualità;
- la partecipazione a gare di appalto pubblico;

- la stipulazione di contratti d'impresa;
- la sovrintendenza rispetto ad ogni adempimento amministrativo, contabile e finanziario;
- la gestione e cura della comunicazione esterna (sito, newsletter, etc.);
- l'organizzazione di eventi;
- gli acquisti di forniture o di servizi di manutenzione;
- le attività di progettazione e sviluppo di nuovi servizi;
- la definizione ed implementazione di percorsi formativi per il personale.

Restano in ogni caso di competenza esclusiva ed inderogabile dell'organo amministrativo di ciascuna consorziata:

- la redazione del bilancio d'esercizio;
 - le delibere di aumento del capitale sociale statutariamente delegato all'organo amministrativo;
 - gli adempimenti connessi alla riduzione del capitale sociale a seguito di perdite;
 - le operazioni straordinarie di fusione o scissione;
 - i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci; decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci;
 - la valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della cooperativa, sulla base di relazioni scritte e/o orali che la direzione generale è tenuta a trasmettere o produrre con periodicità comunque non superiore ai sei mesi;
 - la valutazione del generale andamento della gestione sociale, sulla base di relazioni scritte e/o orali che la direzione generale è tenuta a trasmettere con periodicità comunque non superiore ai sei mesi;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta salva l'eventuale delega ai sensi dell'articolo 16 del medesimo D.Lgs, n.81/2008 e ferme in ogni caso le funzioni non delegabili;
- salvi ulteriori limiti legali.

Il Consorzio, quale titolare della funzione di direzione generale e nella persona da esso incaricata, potrà essere invitato alle riunioni dell'organo amministrativo di ciascuna cooperativa.

L'organo amministrativo di ciascuna cooperativa, in sede di nomina ed attribuzione delle funzioni di cui alla presente lettera, conferirà al Consorzio idonea procura, nella forma dell'atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di investire il medesimo degli occorrenti poteri di rappresentanza. La procura, con indicazione dei suddetti poteri e delle limitazioni degli stessi, sarà regolarmente pubblicata presso il Registro delle Imprese.

d) a partecipare ai costi generali del gruppo ed a contribuire alla costituzione di un fondo di solidarietà, che si configura come uno degli strumenti utili a conseguire un vantaggio compensativo. La determinazione della quota da versare è decisa annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, seguendo i criteri di quantificazione e le modalità di versamento stabiliti dal regolamento interno;

e) ad affidare l'erogazione dei servizi amministrativi, contabili, finanziari e relativi alla gestione dei rapporti di lavoro al Consorzio, salvo esplicita deroga da questo disposta.

La violazione degli obblighi previsti nel comma precedente costituisce grave inadempimento del contratto societario e può comportare, a discrezione

del Consiglio di Amministrazione, la sanzione dell'esclusione ovvero l'irrogazione di una penale, il cui importo è fissato nel rispetto dei minimi e dei massimi stabiliti nel regolamento interno.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione al Consorzio.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il pieno adempimento degli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con il Consorzio e comunque, di tutti gli obblighi che il Consorzio abbia assunto nei confronti di terzi per conto della cooperativa socia che intende recedere. Il Consorzio può comunque decidere, ove ammesso, di liberare la cooperativa recedente dal vincolo suddetto.

Oltre ai casi sopra indicati, ai sensi dell'articolo 2545 septies c.c. le cooperative socie possono recedere dal Consorzio in ogni momento a norma di legge e senza oneri, qualora le condizioni della partecipazione al gruppo risultino pregiudizievoli per i propri soci.

In tal caso dovrà essere rispettato un periodo di preavviso di almeno 6 mesi e la cooperativa sarà tenuta a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite in forza della partecipazione al Consorzio e comunque a non farne uso alcuno.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio;
- e) che violi anche singolarmente uno degli obblighi informativi e conformativi, di cui al precedente art. 8, c. 2.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 45 e 46, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

La cooperativa esclusa sarà tenuta a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite in forza della partecipazione al Consorzio e comunque a non farne uso alcuno.

Art. 12 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite an-

che fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 15 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Ogni azione ha un valore nominale pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 18.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) La remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori, mediante erogazione diretta ovvero mediante aumento della rispettiva quota sociale, verrà deliberata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio ai sensi del successivo articolo 28 e dovrà essere pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale

conferito dai soci cooperatori;

c) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 100.000 euro e fino a 250.000 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 250.000 euro e fino a 500.000 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 500.000 euro e fino a 1.000.000 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 1.000.000 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,

per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso un anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V SOCIO FINANZIATORE

Art. 19 (Emissione)

Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli III e IV del presente statuto, possono essere emesse azioni destinate ai soci finanziatori da offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi.

L'emissione di tali azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli Amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e, nel rispetto delle regole stabilite nel presente Titolo, la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribuiti.

Art. 20 (Conferimento ed azioni del Socio finanziatore)

Il conferimento dei soci finanziatori deve avere ad oggetto solo denaro, ed è rappresentato da azioni nominative trasferibili.

Ogni azione ha un valore nominale pari a Euro 1.000,00 mille/00.

I conferimenti di cui al presente articolo attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art.21 (Delega al Consiglio di Amministrazione)

L'Assemblea straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione potrà emettere le azioni destinate ai soci finanziatori, con le modalità stabilite nel presente Titolo, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea e fino all'importo massimo che in quella sede verrà stabilito.

Qualora l'interesse della società lo esiga, il Consiglio di Amministrazione, se autorizzato in tal senso dalla delibera di delega dell'Assemblea straordinaria, potrà escludere o limitare il diritto di opzione, nel rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge.

Articolo 22 (Diritti amministrativi dei soci finanziatori)

Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione o nella delibera di delega al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria può altresì emettere azioni di finanziamento prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti; il valore delle azioni prive del diritto di voto o con limitazioni allo stesso non può superare la metà del totale delle azioni di finanziamento emesse dal Consorzio.

In ogni caso i soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio finanziatore ed in capo al singolo socio sovventore applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

Al possessore di strumenti finanziari che sia anche socio cooperatore non possono in ogni caso essere attribuiti voti ulteriori rispetto a quelli spettanti agli ai sensi del successivo articolo 34.

La delibera dell'Assemblea straordinaria, di emissione ovvero di delega, stabilisce il numero di amministratori, comunque non superiore al terzo, la cui nomina è eventualmente riservata ai soci finanziatori o a taluni di essi.

Articolo 23 (Diritti patrimoniali dei soci finanziatori)

Fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2514 cod. civ. per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, e nel limite di capienza degli utili annuali detratte le destinazioni obbligatorie per legge, le azioni dei soci finanziatori sono remunerate secondo quanto previsto nella delibera d'emissione dei rispettivi titoli.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul capitale conferito dai soci finanziatori soltanto qualora sia stato intaccato integralmente il capitale sociale relativo alla partecipazione dei soci cooperatori e dei soci sovventori.

Articolo 24 (Trasferibilità dei titoli)

Alle azioni sottoscritte dai soci finanziatori si applica il precedente articolo 16 previsto per le partecipazioni dei soci sovventori.

Art. 25 (Diritto di recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dei soci finanziatori, ferma l'incidenza di eventuali perdite che abbiano intaccato anche le corrispondenti partecipazioni, dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare di tali azioni, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato di quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla delibera di emissione o di delega dell'Assemblea straordinaria, se corrisposto ad un socio non cooperatore.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a quanto indicato al precedente art. 7. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 27 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 28 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero

entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci finanziatori;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

- f) ad eventuale ristorno ai soci cooperatori;
- g) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio e il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio, ovvero del valore economico dei servizi prestati dalla cooperativa socia a favore del Consorzio.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti finanziari di cui ai precedenti Titoli IV e V del presente Statuto.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 30 (Organi sociali)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto;
- g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h) approva il regolamento interno, così come previsto dall'articolo 2521 c.c.;

- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 32 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il 30% dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti all'adunanza od ivi rappresentati per delega, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di modifica dello statuto che incidano sullo scopo, l'oggetto, i diritti e gli obblighi dei soci e il funzionamento degli organi, e per le deliberazioni sullo scioglimento del Consorzio, per l'approvazione delle quali è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti risultanti da libro soci.

Art. 34 (Voto ed intervento)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della

quota sottoscritta.

I soci intervengono e votano in Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di altro soggetto dai medesimi designato.

I soci cooperatori hanno diritto ad un numero di voti in proporzione all'ammontare della quota sottoscritta e versata nella seguente misura:

- 1 voto per quote da Euro 500,00 ad Euro 100.000,00;
- 2 voti per quote da Euro 100.000,01 ad Euro 250.000,00;
- 3 voti per quote da Euro 250.000,01 ad Euro 500.000,00;
- 4 voti per quote da Euro 500.000,01 ad Euro 1.000.000,00;
- 5 voti per quote superiori ad Euro 1.000.000,01.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18.

Per i soci finanziatori si applica il precedente articolo 22.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco del Consorzio.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri va-

riabile da 5 a 21 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

La nomina dei Consiglieri dovrà avvenire nel rispetto della procedura prevista da apposito regolamento assembleare, in modo che sia garantita all'interno del nuovo Consiglio di Amministrazione un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei settori di operatività delle cooperative socie.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione delega ad un proprio componente l'esercizio della funzione di direzione e coordinamento del Gruppo Cooperativo nonché quella di direzione generale delle consorziate, di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera c).

Nell'esercizio della funzione di direzione generale delle cooperative consorziate, conferita al Consorzio, l'Amministratore Delegato potrà a sua volta delegare singole funzioni, atti o categorie di atti a dipendenti del Consorzio in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, ferma in ogni momento la revocabilità di tale delega o l'avocazione a sé di determinati atti, funzioni od operazioni.

Spetta altresì all'Amministratore Delegato:

- a) l'esame preventivo delle informative relative agli atti societari e/o operazioni indicati nel precedente articolo 8, comma 2, lettere a) e b);
- b) la pianificazione della gestione del Consorzio e la definizione di indirizzi e direttive alle cooperative socie inerenti gli atti e le materie indicati nel precedente articolo 8.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Art. 38 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-

manda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le deliberazioni in materia di ammissione di nuovi soci, recesso, esclusione, nomina e attribuzione di deleghe all'Amministratore Delegato sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il qua-

le può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della

nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale, qualora il Consorzio non sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato, può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 43 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art. 44 (Comitato di direzione)

Il Comitato di direzione è composto dall'Amministratore Delegato del Consorzio nonché dal personale da questi delegato per lo svolgimento o il compimento di determinate funzioni od atti inerenti la direzione generale delle

consorziate ai sensi del precedente articolo ~~35~~ 37, comma 4.
Il Comitato si riunisce almeno due volte al mese; l'Amministratore Delegato al Gruppo lo presiede e ne assicura il funzionamento.
Con cadenza periodica, almeno trimestrale o comunque su convocazione dell'Amministratore Delegato al Gruppo, il Comitato si riunisce in formazione allargata con la partecipazione del Presidente di ciascuna cooperativa aderente al Gruppo.
Esso ha la funzione di:

- a) esprimere un parere su direttive, atti indirizzo, di gestione e/o operazioni proposte dall'Amministratore Delegato in ordine all'esercizio del potere di direzione e coordinamento del Gruppo nonché in ordine all'esercizio della funzione di direzione generale delle consorziate;
- b) realizzare il coordinamento tra i soggetti delegati a svolgere le funzioni di direzione generale delle cooperative, armonizzando l'attività di ciascuno in un'ottica di efficienza ed unitarietà d'azione;
- c) individuare e studiare i possibili strumenti innovativi di azione nei mercati a supporto dello sviluppo di area e di sistema;
- d) definire le azioni da intraprendere rispetto alle politiche territoriali del gruppo;
- e) verificare l'effettività dei vantaggi compensativi conseguiti dalle imprese del gruppo, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 2545septies del codice civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 45 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli articoli 838*bis* e seguenti c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 46 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- tre, per le altre controversie;
- nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838ter del codice di procedura civile.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838ter, comma secondo del codice di procedura civile, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci finanziatori, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 28, comma 4, lett. e), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 28, comma 4, lett. e), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,

di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, il Consorzio:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Luca Dal Pozzo

Firmato: Marco Maltoni Notaio

[illegible]